



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

### DELIBERAZIONE N. 41/11 DEL 8.9.2009

**Oggetto:** Legge regionale n. 31/1998, articolo 63. Indirizzi per la contrattazione collettiva: biennio economico 2008-2009.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione propone che la Giunta regionale definisca gli indirizzi per la contrattazione collettiva per il biennio economico 2008-2009.

1. La legge regionale n. 31 del 1998 stabilisce infatti che, nella negoziazione dei contratti collettivi, la Regione è legalmente rappresentata dal Comitato per la rappresentanza negoziale (art. 59), il quale deve attenersi agli indirizzi formulati dalla Giunta regionale (art. 63) e rispettare i limiti finanziari stabiliti dalla medesima sulla base degli stanziamenti recati dalle leggi finanziaria e di bilancio (art. 62).
2. Attualmente il contratto ha durata quadriennale per la parte "normativa" e biennale per la parte "economica". In date 8.10.2008 e 19.3.2008 sono stati sottoscritti, rispettivamente per il personale dipendente e per la separata area del personale dirigente dell'Amministrazione e degli Enti e Agenzie regionali, i contratti per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007; devono ora essere sottoscritti quelli relativi al biennio economico 2008-2009.
3. La contrattazione interviene in una fase di incisive riforme, sul piano normativo e su quello degli assetti negoziali concordati, questi, tra le parti in sede nazionale, che riguardano l'intera Pubblica Amministrazione. Tali riforme condizioneranno la prossima contrattazione triennale, mentre quella del biennio 2008 – 2009 resta regolata dalle disposizioni in vigore. Gli interventi di riforma riguardano la legge delega n. 15/2009 (che ha posto le basi per una disciplina organica in ordine alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance lavorativa, alla valorizzazione del merito e alla premialità; per il riordino della contrattazione collettiva ed integrativa; per la dirigenza e per le responsabilità dei dipendenti pubblici) nonché l'intesa, sottoscritta il 22.1.2009 dal Governo e dalle parti sociali, finalizzata all'applicazione, nel settore pubblico, dei criteri di riforma degli assetti contrattuali definiti per il settore privato; tali assetti prevedono: la durata triennale dei contratti, senza distinzioni di tipo normativo o economico; la



definizione di una metodologia di calcolo delle risorse contrattuali; l'utilizzo di un nuovo parametro di riferimento da assumere come base degli incrementi contrattuali (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato al netto dei prodotti energetici importati); la definizione della tempistica e delle procedure da seguire per evitare il prolungamento delle trattative contrattuali.

4. Il comparto di contrattazione collettiva Regione, Enti ed Agenzie regionali è così costituito:
  - Amministrazione regionale;
  - Agenzia Agris Sardegna;
  - Agenzia Laore Sardegna;
  - Agenzia Argea Sardegna;
  - Agenzia Sardegna promozione;
  - Agenzia della Regione autonoma della Sardegna per le entrate;
  - Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna;
  - Agenzia Osservatorio economico;
  - Agenzia regionale per il lavoro;
  - Istituto regionale etnografico (Isre);
  - Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Cagliari (Ersu di Cagliari);
  - Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari (Ersu di Sassari);
  - Ente acque della Sardegna (Enas);
  - Azienda regionale per l'edilizia abitativa (Area).
  
5. Il comma 40 dell'art. 1 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, ha rideterminato in euro 19.093.000 l'ammontare massimo delle risorse da destinare al "fondo oneri contrattazione collettiva" per il biennio economico 2008-2009, con il limite di spesa a regime di euro 11.530.000. Le risorse sono destinate ai miglioramenti contrattuali del personale dell'Amministrazione e degli Enti e Agenzie i cui oneri di funzionamento sono coperti dal contributo regionale. Gli altri i cui oneri di funzionamento gravano su risorse proprie, ma sono tenuti ad applicare il contratto regionale di lavoro (Enas, Area), devono stanziare, ai sensi del comma 41 dell'art. 1 della legge finanziaria 2009, le risorse relative al rinnovo contrattuale attenendosi, nella quantificazione, agli stessi criteri e parametri, anche metodologici, utilizzati dall'Amministrazione regionale.



Le risorse stanziare sono così suddivise fra le due aree di contrattazione regionale:

AREA DI CONTRATTAZIONE	BIENNIO ECONOMICO 2008-2009		
	Risorse complessive	Risorse "a regime"	Unità
Personale	17.613.000	10.662.000	5.983
Dirigenti	1.480.000	868.000	204
<b>Totale</b>	<b>19.093.000</b>	<b>11.530.000</b>	<b>6.187</b>

La quantificazione delle risorse è stata determinata in relazione ai costi ed alla consistenza media del personale risultanti dal conto annuale 2007 (documento che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad elaborare ai sensi degli articoli 58 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165); laddove non è stato possibile desumere i dati dal conto annuale (in particolare per le Agenzie oggetto di processi di riforma) sono stati utilizzati i valori medi del conto annuale dell'Amministrazione, per ciò che riguarda i costi, e apposite rilevazioni per quanto riguarda la quantificazione del personale. La base di calcolo è stata incrementata degli oneri riflessi calcolati al 40,50% e dell'ammontare complessivo delle risorse a regime del contratto 2006-2007 non ricomprese nel conto annuale 2007.

Lo stanziamento di bilancio costituisce l'intera risorsa disponibile per la contrattazione collettiva regionale e per le contrattazioni integrative.

I parametri d'incremento utilizzati sono i tassi d'inflazione programmata (1,7% per il 2008 e 1,5% per il 2009); al "Fondo" così ottenuto sono state aggiunte ulteriori risorse: euro 772.000 dal 2009 (di cui euro 710.000 per l'area del personale ed euro 62.000 per quella con qualifica dirigenziale) finalizzati al recupero parziale, nelle retribuzioni, della differenza tra l'inflazione reale e programmata del triennio 2006-2008; euro 800.000 dal 2009 destinati a riparametrare ed omogeneizzare le quote cd. storiche del fondo per la retribuzione di rendimento dell'Amministrazione e degli Enti e Agenzie regionali; euro 2.316.000 (di cui euro 2.128.000 per l'area del personale ed euro 188.000 per quella con qualifica dirigenziale) destinati a remunerare, nell'anno 2009, la produttività e il merito individuale valutati secondo criteri di premialità e selettività.

6. Poiché la contrattazione collettiva riguarda il biennio economico, gli indirizzi sono rivolti agli istituti contrattuali di natura economica. La contrattazione, pertanto, dovrà tener conto delle seguenti considerazioni:



- a) Quanto alla retribuzione di rendimento, occorre qui considerare che l'art. 1, comma 40, della legge regionale n. 1/2009 ha stanziato, come si è detto, apposite risorse (euro 2.316.000), che si aggiungono a quelle già allocate nel "Fondo", destinate "alla remunerazione della produttività e del merito individuale, da valutare secondo criteri di produttività e premialità". È evidente l'intenzione del legislatore di avviare un percorso di maggior rigore nell'attribuzione dei compensi accessori. Peraltro la materia sarà oggetto di un'organica revisione nel quadro dei principi posti dalla legge n. 15/2009 (di cui sopra, punto 3), che porteranno ad una nuova disciplina per l'attribuzione dei compensi accessori e delle procedure di verifica del merito (solo in parte attribuita alla contrattazione collettiva). In attesa di tale revisione, la risorsa indicata dovrà essere corrisposta, sin d'ora, tenendo conto dei concetti espressi dalla norma, nel senso che la "selettività" implica la delimitazione del numero dei beneficiari e la "premialità" richiede un particolare riconoscimento del merito individuale. Quanto al primo aspetto, i beneficiari vanno determinati in numero non superiore al 30% dei dipendenti in servizio (per direzione generale o partizione amministrativa specificamente prevista); quanto al secondo, occorre che il merito risulti accertato dal direttore generale su proposta del dirigente responsabile, mediante attribuzione di valori numerici ai singoli elementi della valutazione individuale. Infatti il sistema ipotizzato richiede la formazione di graduatorie, cui devono provvedere le direzioni generali, nell'ambito del personale ad esse assegnato. Sino alla emanazione della nuova disciplina, sarà cura della direzione competente in materia di personale predisporre gli appositi strumenti metodologici e tecnici volti a garantire l'omogeneità della procedura e l'uniformità dei sistemi di valutazione. Per le stesse ragioni di omogeneità, di trattamento per categoria ed area e per il pieno utilizzo della risorsa finanziaria, è necessaria una gestione accentrata dei pagamenti. Alla luce delle predette considerazioni il contratto collettivo dovrà prevedere i coefficienti da utilizzare per determinare l'importo del compenso da attribuire a ciascuna categoria ed area.
- b) Al fine di favorire i processi di mobilità, è opportuno adeguare, nell'area di contrattazione relativa al personale, l'attuale misura dell'indennità di trasferimento.
- c) Nell'area del personale occorre, in coerenza con la disciplina nazionale dettata per tutte le pubbliche amministrazioni dalla legge n. 266/2005, e così come già definito nel contratto per l'area dirigenziale, sopprimere l'indennità di missione o trasferta.
- d) È opportuno ridefinire con unica denominazione e rideterminare nell'importo, in misura fissa per categoria e funzione, l'indennità di gabinetto e quella prevista per gli addetti degli uffici ausiliari del Presidente e degli Assessori (la prima istituita dalla legge regionale n. 32



del 1988 e confermata dal contratto collettivo di lavoro 1998 – 2001, la seconda istituita dall'art. 30 della legge regionale n. 7 del 2002). L'indennità deve consistere in un unico emolumento, che deve essere corrisposto per 12 mensilità e deve remunerare le responsabilità, gli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati e deve sostituire i compensi per il lavoro straordinario e la retribuzione di rendimento.

- e) In attesa di una disciplina distinta per il personale di qualificazione tecnico-scientifica che istituzionalmente svolge attività di ricerca, espressamente richiamato dall'art. 32, comma 5, della legge regionale n. 13/2006, per i ricercatori di Agris Sardegna è opportuno che il contratto preveda una specifica indennità sostitutiva dell'indennità di amministrazione.
  - f) Con riferimento alle economie esistenti nel fondo oneri contrattuali relative al CCRL 2002 – 2005 confluite ora, per effetto della disposizione contenuta nel primo comma, lettera e) dell'art. 30 del C.C.R.L. vigente dell'area del personale, nel fondo per la retribuzione di rendimento, il contratto potrà prevedere un'apposita norma che garantisca l'attribuzione delle risorse precedentemente accantonate, pari a € 268.515,91, ai dipendenti impiegati presso gli uffici di gabinetto e quelli ausiliari degli organi politici come già indicato nell'intesa sottoscritta il 25 febbraio 2009 dalla Direzione del Personale e dalle rappresentanze sindacali e nelle note inviate al Coran, prot. n. 7325 del 27 febbraio 2009 e prot. n. 20621 del 30 giugno 2009.
  - g) Nel contratto potranno essere previste disposizioni correttive e interpretative di preesistenti norme che abbiano dato luogo a difficoltà di applicazione. A questo riguardo l'Assessore del Personale rappresenterà al Coran le problematiche in atto, che possono trovare soluzione contrattuale.
7. Con riferimento alla contrattazione collettiva del personale con qualifica dirigenziale, ferma l'applicazione degli indirizzi come indicati fino al punto 5, si specifica che:
- a) le disposizioni contenute al punto 6, lett. a), si applicano anche alla separata area dirigenziale;
  - b) in considerazione dell'impegno che comportano gli incarichi non rientranti nei doveri d'ufficio, attribuiti ai dirigenti dall'amministrazione di appartenenza o, su designazione della stessa, da terzi, va elevata, in relazione ai compensi erogati e versati nel Fondo per la retribuzione di risultato, la maggiorazione della retribuzione medesima prevista dall'art. 41 del C.C.R.L. Il contratto deve subordinare l'erogazione della maggiorazione alla valutazione positiva del dirigente e alla verifica che lo svolgimento dell'incarico non abbia inciso negativamente sulla gestione dell'attività ordinaria.



La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione in merito agli indirizzi per la contrattazione collettiva regionale 2008-2009, vista la legge regionale n. 31/1998, con particolare riferimento all'articolo 58 e seguenti, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Organizzazione e Metodo e del Personale

### **DELIBERA**

di approvare gli indirizzi per la contrattazione collettiva, area dei dipendenti e separata area dei dirigenti, del comparto Amministrazione, Agenzie ed Enti relativa al biennio economico 2008-2009, secondo la formulazione definita dall'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e di approvare la destinazione delle risorse alle due aree di contrattazione secondo il prospetto indicato nella premessa.

La presente deliberazione è inoltrata al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 63, comma 1, della legge regionale n. 31/1998.

**Il Direttore Generale**

Gabriella Massidda

**Il Presidente**

Ugo Cappellacci